

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1866)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1974

Elevazione del limite di somma stabilito dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 422 — emanato al fine di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa statale — ha elevato di 240 volte gli originari limiti di somma previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, dal testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti e dalle altre disposizioni correlative, emanate anteriormente al 10 giugno 1940.

In sede di pratica attuazione del disposto del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 422, però si è verificato che non tutti i limiti di somma vigenti anteriormente all'entrata in vigore del decreto presidenziale stesso sono stati rivalutati nella misura di 240 volte, in quanto taluni limiti originari già elevati con la legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono stati successivamente modificati

in base a disposizioni legislative di carattere particolare.

Tra questi ultimi limiti rientra appunto quello di lire 250.000 originariamente stabilito dall'articolo 56, penultimo comma della legge di contabilità di Stato il quale — portato a lire 50.000.000 a seguito della modifica stabilita con la legge 2 marzo 1963, numero 386 — è stato elevato a lire 60.000.000 per effetto del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 422.

Tale nuovo limite di somma, oltre a vanificare i vantaggi della semplificazione e dello snellimento delle procedure particolarmente nei servizi decentrati, che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 422 si intendevano perseguire, appare assolutamente inadeguato alle esigenze funzionali delle Amministrazioni statali, specie in relazione agli attuali indici di svalutazione della mo-

neta in connessione con i miglioramenti economici al personale dipendente e relativo conglobamento.

Avuto riguardo, segnatamente, alle richieste di aumento del vigente limite da parte di varie Amministrazioni, quali l'Amministrazione postelegrafonica (aumento a lire un miliardo, per consentire ai dipendenti uffici provinciali il pagamento dei compensi e delle indennità spettanti al personale), il Ministero della pubblica istruzione (aumento a lire 500 milioni, per consentire ai Provveditori agli studi il pagamento delle retribuzioni e relativi oneri previdenziali a favore del personale insegnante non di ruolo, il cui numero è notevolmente aumentato a seguito dell'intervenuta espansione scolastica) e il Ministero dell'interno (aumento a lire 250 milioni, per provvedere al pagamento di indennità

giornaliere al personale della Pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, in relazione alle accresciute esigenze dell'ordine pubblico ed all'avvenuta rivalutazione di talune di tali indennità dovute per i servizi collettivi di ordine pubblico), questo Ministero ha ritenuto opportuno provvedere con l'unito disegno di legge alla modifica del limite in discorso stabilendo che le aperture di credito per le spese indicate dal n. 1 al n. 5 dell'articolo 56 della legge di contabilità di Stato, possono essere emesse, singolarmente, fino al limite di lire 480 milioni (gli altri casi contemplati nell'articolo non sono interessati dall'aumento in quanto per essi non vige alcun limite di somma).

Il provvedimento è stato sottoposto al preventivo parere della Corte dei conti, che si è pronunciata in senso pienamente favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è sostituito dal seguente:

« Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa, non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento ».